



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/06/2026
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI
Conferenza Unificata
SECRETARIA

26/87/CU06/C5

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DI UN QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO PER LA FILIERA CARBON CAPTURE, UTILIZATION AND STORAGE (CCUS), NONCHÉ DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DELLO SVILUPPO DELL'IDROGENO, DELL'ASSETTO REGOLATORIO DEL SETTORE E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE DI RETE E DEL SISTEMA DI GOVERNO PER L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO NEL SETTORE DELL'ENERGIA.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole **condizionato all'accoglimento** delle seguenti proposte emendative già dichiarate accoglibili dal MASE con nota pervenuta in data 8 giugno 2026.

1. Proposta sostitutiva (come riformulata dal MASE)

All'articolo 3, comma 1, il punto 1 della lettera a) è sostituito dal seguente:

“con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1787, da svolgere anche per il tramite degli uffici minerari territorialmente competenti. Ai fini di cui al presente numero, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la facoltà di avvalersi, tramite apposite convenzioni, del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), nonché di altri enti od organismi adeguatamente qualificati nello svolgimento delle predette attività;”

Relazione illustrativa

Dare la possibilità alle Regioni a Statuto Speciale di affrontare gli oneri legati alle verifiche stabilite nel decreto o nel decreto attuativo al pari delle sezioni UNMIG del MASE.

2. Proposta additiva

Inserire in coda il seguente articolo 5:

“Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Relazione illustrativa

La proposta di emendamento è volta a fare salve le competenze legislative, e le correlate competenze amministrative, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti ambiti:

- a) competenza legislativa primaria in materia di miniere, di cui all'articolo 8, primo comma, numero 14) dello Statuto speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);
- b) localizzazione degli impianti di produzione di energia, di cui al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia".

Roma, 11 giugno 2026

